

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 09/03/2007

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2007.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16/03/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 16/03/2007

IL DIRETTORE

dell'Ufficio federalismo fiscale

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2007;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

Testo: in vigore dal 16/03/2007

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2007, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2007 = 1,02;	@per l'anno 2006 = 1,05;
per l'anno 2005 = 1,08;	@per l'anno 2004 = 1,14;
per l'anno 2003 = 1,18;	@per l'anno 2002 = 1,22;
per l'anno 2001 = 1,25;	@per l'anno 2000 = 1,29;
per l'anno 1999 = 1,31;	@per l'anno 1998 = 1,33;
per l'anno 1997 = 1,37;	@per l'anno 1996 = 1,41;
per l'anno 1995 = 1,45;	@per l'anno 1994 = 1,50;
per l'anno 1993 = 1,53;	@per l'anno 1992 = 1,54;
per l'anno 1991 = 1,57;	@per l'anno 1990 = 1,65;
per l'anno 1989 = 1,72;	@per l'anno 1988 = 1,80;

Decreto del 09/03/2007

per l'anno 1987 = 1,95 @per l'anno 1986 = 2,10;
per l'anno 1985 = 2,25; @per l'anno 1984 = 2,40;
per l'anno 1983 = 2,55; @per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,70.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.